

Il collegio difensivo della Fiom letta la motivazione della sentenza del Tribunale di Melfi depositata in data odierna esprime la sua amarezza per un provvedimento che, a fronte di una ricostruzione dei fatti a tutto concedere controversa, accoglie solo le "verità" aziendali ignorando tutte le deposizioni testimoniali e le prove documentali che le smentiscono. Infatti, una volta formatosi il proprio convincimento sulla versione dei fatti della Sata (a tale proposito si attribuisce credibilità alle dichiarazioni dei capi per il fatto che sono tutte ...concordanti), il Giudice ha inspiegabilmente respinto, reiteratamente, la richiesta della difesa Fiom di sentire come testi tutti i lavoratori presenti non autorizzando, allo stesso tempo, il deposito di dichiarazioni testimoniali sottoscritte da ciascuno di loro. Inoltre il Giudice ha evitato accuratamente di prendere posizione su evidenti e documentate contraddizioni - sia sulla dinamica degli eventi sia sulla durata degli stessi - presenti nella ricostruzione aziendale dallo stesso ritenuta coerente e attendibile. Dopo aver minimizzato o escluso dal giudizio tutto quanto metteva in discussione la legittimità del comportamento aziendale fino a non dare alcuna rilevanza ad un documento firmato da tutte le RSU la notte stessa dei fatti, con cui si denunciava il comportamento provocatorio tenuto dal Gestore Operativo, arriva a definire semplicemente "inopportuna la scelta aziendale di ritinteggiare la pavimentazione" poche giorni prima di un previsto accesso in fabbrica diretto ad accertare, talaltro, proprio la colorazione del pavimento dei luoghi in cui si sono svolti i fatti. Nella parte finale della sentenza, poi, il Giudice giunge persino ad attribuire ad uno dei delegati la minaccia di estendere a tutto il reparto montaggio il comportamento di volontario ostacolo al transito dei carrelli, circostanza questa, mai affermata neppure da SATA o da qualsivoglia testimone. E' pacifico infatti, che quella notte era stata prospettata l'estensione all'intero reparto montaggio dello sciopero, come risposta al già denunciato comportamento provocatorio del gestore operativo. Conclusivamente si ritiene che il Giudice, sia nella conduzione del processo sia nella costruzione della motivazione, non abbia dimostrato una equilibrata attenzione e disponibilità nei confronti di entrambe le parti in causa né il dovuto rispetto di tutte le risultanze istruttorie. Per queste ragioni si confida che nel giudizio di appello che verrà presto promosso e nella cause individuali già pendenti possa trovare riconoscimento una più obiettiva ricostruzione della vicenda.

Bologna/Melfi 15 luglio 2011

Avv. Franco Focareta, Avv. Alberto Piccinini, Avv. Lina Grosso